

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

d'iniziativa dei senatori

MATERA, CENTINAIO, ZANETTIN, DE POLI, SCALFAROTTO, PAITA, RENZI, Enrico BORGHI, SBROLLINI, FREGOLENT, VERSACE, LOMBARDO, TERZI DI SANT'AGATA, MURELLI, CUCCHI, LOREFICE, MALPEZZI, ROJC, MIRABELLI, CAMUSSO, ALFIERI, BAZOLI, COTTARELLI, MISIANI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, SENSI, BEVILACQUA, SCURRIA, Claudio BORGHI, SATTA, PELLEGRINO e NASTRI

approvata il 24 maggio 2023

ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00005 sull'istituzione a Milano della sezione distaccata della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti

La Commissione,

premessi che:

il brevetto europeo con effetto unitario (« brevetto unitario ») sarà operativo dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sul tribunale unificato dei brevetti (« TUB »), prevista per il 1° giugno 2023;

per la corte di primo grado è stata prevista dall'accordo sul TUB (articolo 7) una divisione centrale avente sede principale a Parigi e sezioni distaccate a Londra e Monaco di Baviera, e le divisioni locali e regionali istituite presso ciascuno Stato contraente su sua richiesta, mentre la corte di appello sarà a Lussemburgo;

a causa dell'uscita del Regno Unito dall'accordo sul TUB a seguito della « Brexit », a partire dal 1° giugno 2023 la divisione centrale si sarebbe articolata, in assenza dell'accordo conseguito dal Governo italiano per la sede di Milano, unicamente sulla sede di Parigi e la sezione di Monaco, mentre la corte d'appello avrà sede a Lussemburgo;

è imprescindibile e urgente emendare l'accordo per ripristinare la seconda sezione distaccata della divisione centrale, dato che in sua assenza le corti assegneranno, se pure su base provvisoria, le competenze precedentemente assegnate a Londra a Parigi e a Monaco, in attesa che si riveda, secondo le procedure previste dall'accordo, il luogo della sede e il sistema di attribuzione delle competenze già attribuite a Londra, definite rispettivamente all'articolo 7 dell'accordo e nell'allegato 2 dell'accordo (e basato su una struttura su tre sedi);

il nostro Paese ha già da tempo individuato in Milano la sede della divisione locale italiana del TUB, in virtù della centralità del capoluogo lombardo nel sistema produttivo e dell'innovazione italiano;

è per questo che Milano è stata candidata dall'Italia a ospitare anche una sezione distaccata della divisione centrale del TUB, considerando la sua vocazione naturale a ospitare tale sezione – inizialmente destinata a Londra – che si stima possa portare alla città ambrosiana un indotto per un valore di 350 milioni di euro all'anno;

è di fondamentale importanza che alla istituenda sede milanese del TUB siano assegnate competenze adeguate, che tengano conto della vocazione dell'impresa italiana in molti importanti settori, e che tale assegnazione di competenze avvenga secondo modalità e criteri che consentano di distinguere in modo sufficientemente netto le competenze attribuite alle diverse sedi;

l'articolo 87, paragrafo 2, dell'accordo sul TUB prevede che il comitato amministrativo possa modificare « il presente accordo al fine

di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione »;

l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea costituisce una modifica del diritto dell'Unione europea, con effetti diretti sull'assetto organizzativo dei brevetti e delle corti, consentendo così di assegnare una nuova sede con decisione del comitato amministrativo ricorrendo alla procedura semplificata ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, e senza dover riavviare il complesso *iter* internazionale di modifica del trattato;

il Governo ha designato a tal fine Milano come candidata a ospitare la sezione distaccata della divisione centrale del TUB;

il Governo si è impegnato a istituire la sezione distaccata della divisione centrale del TUB a Milano attraverso un negoziato complesso e di non scontato esito, considerando la necessità di emendare un accordo internazionale al momento della sua entrata in vigore e di riaprire i delicati negoziati a suo tempo intervenuti tra i *partner* europei per la definizione delle competenze sui contenziosi affidati al TUB;

in seguito a tali interlocuzioni, il Governo ha raggiunto un accordo con i governi di Francia e di Germania, volto a confermare l'istituzione a Milano di una sezione distaccata della divisione centrale del TUB. Tale intesa sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del TUB nel corso della prossima riunione del comitato amministrativo per la sua formalizzazione;

il Governo si è focalizzato sull'esigenza prioritaria di emendare con urgenza l'accordo sul TUB per confermare l'istituzione della sede di Milano, determinando i tempi per la sua operatività, le sue competenze, le garanzie per il suo funzionamento, anche attraverso una clausola di revisione della decisione che consenta di verificare in tempi rapidi il funzionamento del sistema e di correggerne eventuali squilibri,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi affinché l'accordo sia urgentemente modificato nei relativi dispositivi per finalizzare l'istituzione nella città di Milano della sezione distaccata della divisione centrale del TUB, facendo ricorso alla procedura semplificata prevista dall'accordo;

2) ad agire in sede di negoziato con i *partner* affinché alla sede di Milano vengano riconosciute le più ampie competenze possibili sui contenziosi in settori importanti per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese;

3) a promuovere l'adozione di misure che definiscano una tempistica urgente, certa e chiara per l'istituzione e l'operatività della sede distaccata di Milano secondo le modalità previste dall'accordo;

4) a richiedere, in questo contesto, efficaci garanzie che consentano negli organi di governo del TUB di monitorare il funzionamento della sezione di Milano e di adottare misure neces-

sarie di correzione e riequilibrio in caso di sbilanciamento o cattivo funzionamento secondo modalità e tempi certi, più ravvicinati rispetto ai sette anni previsti dalla procedura di revisione dell'accordo sul TUB prevista dall'articolo 87, paragrafo 1, dello stesso.